

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

N. 22/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0007/2019 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 22 del 2019, proposto dal sig. Avallone Salvatore avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Trapani/Salernitana del 22.9.2019.

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 28 del 23.9.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 24.9.2019 il Prof. Paolo Tartaglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il tesserato Salvatore Avallone ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul C.U. n. 28 del 23.09.2019 con la quale, in riferimento alla gara tra Salernitana e Trapani del 22/09/2019, ha comminato allo stesso la squalifica per 2 giornate effettive di gara *“per avere al 16° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco rivolto all'Arbitro una espressione irrispettosa esternando epiteti ingiuriosi nei confronti della panchina avversaria”*.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la revoca della squalifica il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare egli ha affermato che la sanzione è ingiusta e va revocata.

Infatti secondo il ricorrente le frasi attribuite dall'Arbitro al ricorrente non sarebbero offensive e le espressioni ingiuriose non sarebbero state rivolte alla panchina avversaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo va in parte accolto.

Il comportamento tenuto dal ricorrente va sanzionato con la squalifica ad 1 giornata effettiva di gara in quanto si è trattato di una espressione irrispettosa nei confronti del Direttore di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e riduce la sanzione ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone addebitarsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

L'ESTENSORE  
f.to in originale  
Paolo Tartaglia

IL PRESIDENTE  
f.to in originale  
Piero Sandulli

Depositato in Roma il 25 settembre 2019

IL SEGRETARIO  
f.to in originale  
Antonio Metitieri